



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20200021137	
Data	14-04-2020	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 363 - 2020	

OGGETTO:

D.LGS.152/06 E SMI, ART. 208. PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER IL DEPOSITO PRELIMINARE [D15] MESSA IN RISERVA [R13], RECUPERO [R4] [R12], DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - DITTA POGGIO METALLI SRL - SPINETTA M.GO - ALESSANDRIA.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l'art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 64 del 17/04/2018 Prot. n. 28111 del 16/04/2018 con il quale è stata adeguata la macrostruttura dell'Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 54 del 30/03/2020 Prot. n. 19098 del 30/03/2020 relativo alla proroga dell'incarico dirigenziale all'Ing. Claudio Coffano.

Visto l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 - 3 - 2019 Prot. Prov. AL. n. 49237 del 25/07/2019 "Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Assetto organizzativo interno - collocazione personale - assegnazione specifiche responsabilità".

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l’art. 3 della L.R. n. 24 del 24.10.2002 “Norme per la gestione dei rifiuti (competenze delle Province)”.

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Visto il Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 recante criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Visto inoltre il Regolamento UE 715/2013 recante criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Visto il Decreto Legislativo 14/03/2014 n. 49 “Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Attuazione direttiva 2012/19/UE”.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Premesso che con Determinazione Dirigenziale DDAB1 – 772 – 2016 Prot.n. 49584 del 20/07/2016, la Provincia di Alessandria ha autorizzato la ditta Poggio Metalli S.r.l. avente sede legale e operativa in Alessandria fraz. Spinetta M.go Zona Industriale D/5 – Partita IVA 01338620063 - nella persona del Legale Rappresentante Poggio Luigi nato ad Alessandria il 11/07/1941 - C.F. PGGLGU41L11A182U per attività di deposito preliminare [D15] e messa in riserva [R13] recupero [R4] [R12] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. riportati nell’allegato A “Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi all’impianto e relative operazioni di deposito preliminare, messa in riserva e recupero dei rifiuti (allegati B e C parte IV D.Lgs.152/06 e smi)”.

Vista l’istanza Prot. Prov. AL n. 8421 del 11/02/2020 presentata dalla Ditta Poggio Metalli S.r.l. alla Provincia di Alessandria per la modifica dell’autorizzazione di cui sopra, consistente nell’introduzione di un nuovo punto di emissione in atmosfera, a seguito della sostituzione di alcuni macchinari utilizzati nel ciclo produttivo.

Considerato che la sostituzione di tali macchinari era già avvenuta nel 2019 e approvata con nulla osta della Provincia di Alessandria Prot. n. 41623 del 25/06/2019, e che pertanto non risultano modifiche al ciclo di gestione dei rifiuti, ma esclusivamente l’introduzione di un nuovo punto di emissione in atmosfera a seguito di valutazioni tecniche successive all’installazione ed all’utilizzo dei nuovi macchinari.

Premesso che :

- a) con nota Prot. n. 10666 del 19/02/2020 la Provincia di Alessandria avviava il procedimento di cui sopra e convocava la Conferenza dei Servizi in data 17/03/2020 comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :
- b) che trattandosi di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Poggio Metalli S.r.l. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati avrebbe dovuto essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- c) che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i., sarebbe stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione il cui rappresentante non avesse espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata.

Considerato che, a seguito del manifestarsi dell'emergenza sanitaria dovuta all'insorgenza del COVID19 che impone restrittive misure di sicurezza ed in ottemperanza ai conseguenti decreti nazionali emanati dal governo che vietano gli assembramenti, si provvedeva, con nota Prot. n. 15527 del 11/03/2020, alla convocazione della conferenza dei servizi di cui al punto precedente, in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge 241/90, con richiesta di pareri entro il giorno 21/03/2020.

Visti i pareri pervenuti e raccolti nel verbale Prot. Prov. AL n.18542 del 25/03/2020 il quale si richiama integralmente, dal quale emerge la necessità di richiedere alcune integrazioni per quanto riguarda l'aspetto acustico ed alcuni chiarimenti necessari alla redazione del titolo autorizzativo.

Viste le successive integrazioni Prot. Prov. AL n. 19531 del 02/04/2020 trasmesse alla Provincia di Alessandria dalla Ditta Poggio Metalli S.r.l.

Vista la richiesta di parere Prot. Prov. AL 20033 del 06/04/2020 formulata espressamente al Servizio Energia e Qualità dell'aria in materia di impatto acustico.

Visto il parere favorevole Prot. Prov. AL n. 20059 del 06/04/2020 che si richiama integralmente, contenente le prescrizioni in merito all'impatto acustico e gli specifici allegati relativi alle emissioni in atmosfera, i quali divengono parte integrante del presente atto, in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Poggio Metalli S.r.l. da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

Visto il contributo tecnico costituito dall' Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne e autorizzazione al recapito nella pubblica fognatura lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne N.79/14/ppg, Prot.374 del 9/10/2014 della Ditta Poggio Metalli, pervenuto alla Provincia di Alessandria con nota Prot. Prov. AL n. 96988 del 22/10/2014, contenente le prescrizioni del caso, rilasciate da A.M.A.G. S.p.a. alla Ditta Poggio Metalli S.r.l., ed acquisiti come allegato del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Poggio Metalli S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Dato atto che per la presente Determinazione è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

DI AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i la Ditta Poggio Metalli S.r.l. avente sede legale e operativa in Alessandria fraz. Spinetta M.go Zona Industriale D/5 – Partita IVA 01338620063 - nella persona del Legale Rappresentante Poggio Luigi nato ad Alessandria il 11/07/1941 - C.F. PGGLGU41L11A182U per attività di deposito preliminare [D15] e messa in riserva [R13] recupero [R4] [R12] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. riportati nell'allegato A “Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi all'impianto e relative operazioni di deposito preliminare, messa in riserva e recupero dei rifiuti (allegati B e C parte IV D.Lgs.152/06 e smi)”che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di seguito riportate.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

I cinque allegati individuati con le lettere A, B, C, D, E formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Tali allegati sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi provinciali competenti sulla base delle quali viene rilasciata la presente autorizzazione, oppure sono costituiti da documentazione fornita dagli Enti e Servizi Provinciali coinvolti nel procedimento.

Gli allegati sono i seguenti :

Allegato A ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Allegato B PLANIMETRIA IMPIANTO

Allegato C SCHEMA DI FLUSSO

Allegato D APPROVAZIONE PIANO PREVENZIONE E GESTIONE ACQUE METEORICHE

Allegati E - E1 - E2 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Sono autorizzate le operazioni di recupero e smaltimento relativamente ai rifiuti di cui all'allegato A, elenco codici CER indicante le operazioni alle quali possono essere sottoposti i rifiuti, ai sensi degli Allegati B e C alla Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con indicazione dei quantitativi di messa in riserva massima istantanea ed annuale espressi in peso.

Le attività devono essere svolte nelle aree individuate in planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti e riportata nell'Allegato B al presente provvedimento.

Le operazioni di gestione e stoccaggio dei rifiuti vengono svolte secondo quanto indicato in Allegato C nel quale è riportato lo schema di flusso relativo all'attività di deposito preliminare D15, messa in riserva R13, scambio e recupero dei rifiuti R12 e R4.

L'Allegato D è costituito dall' Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne e autorizzazione al recapito nella pubblica

fognatura lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne N.79/14/ppg, Prot.374 del 9/10/2014 della Ditta Poggio Metalli, pervenuto alla Provincia di Alessandria con nota Prot. Prov. AL n. 96988 del 22/10/2014, contenente le prescrizioni del caso, rilasciate da A.M.A.G. S.p.a. alla Ditta Poggio Metalli S.r.l., ed acquisiti come allegato del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Poggio Metalli S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

L'Allegato E è costituito dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed è costituito dagli sub allegati : E - E1 - E2.

PUNTO B) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.

1. Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di **2167 (duemilacentosessantasette) tonnellate.**
2. Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti ammessi in impianto è di **9.500 (novemilacinquecento) tonnellate.**

I singoli quantitativi di messa in riserva istantanea sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A al presente atto.

PUNTO C) – Metodo di trattamento e recupero autorizzato, attività autorizzate e attrezzature utilizzate.

1) L'attività autorizzata, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto, deve essere svolta seguendo le modalità operative descritte nella documentazione tecnica presentata dalla ditta sia in sede di richiesta di autorizzazione ottenuta con Determinazione Dirigenziale DDAP1 - 27 – 2014, Prot. Gen. N. 6110 del 20/01/2014 con Determinazione Dirigenziale DDAP1 – 718 – 2014, Prot. gen. n. 114049 con Determinazione Dirigenziale DDAP1 - 376 - 2015 Prot. gen. n. 60576 del 09-07-2015 con Determinazione Dirigenziale DDAB1 - 42 - 2015 Prot. gen. n. 20150107722 del 24-12-2015 sia in sede di rinnovo della succitata autorizzazione, che ha portato al rilascio della DDAB1 – 772 – 2016, ed assunta dalla Provincia di Alessandria ai seguenti protocolli:

- n. 85812 del 17/09/2014
- n. 95913 del 17/10/2014
- n.103798 del 12/11/2014
- n. 6565 del 22/01/2015
- n. 15107 del 18/02/2015
- n. 29325 del 01/04/2015
- n 36311 del 23/04/2015
- n. 52835 del 16/06/2015
- n. 86625 del 16/10/2015
- n. 104235 del 15/12/2015
- n. 33206 del 18/05/2016
- n. 35359 del 26/05/2016
- n. 46038 del 08/07/2016

Tale documentazione tecnica, si richiama integralmente. Il dettaglio delle operazioni di recupero autorizzate, a cui possono essere sottoposti i singoli rifiuti individuati per codice CER, è specificato nell'Allegato A.

2) L'attività autorizzata alla ditta consiste in:

- [D15] - deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14..
- [R4] - riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.
- [R12] raggruppamento dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento e separazione, con quelli ottenuti dalla selezione/cernita manuale, o direttamente in ingresso all'impianto, senza dare luogo a materia prima.
- [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12.

Le modalità di conduzione delle operazioni autorizzate vengono meglio specificate nello schema di flusso di cui all'allegato C "schemi di flusso relativi alle attività svolte in impianto.

L'operazione D15 consiste nel deposito preliminare dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da D1 a D14, presso soggetti terzi regolarmente autorizzati.

L'operazione R4 consiste nel riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.

L'operazione R12 consiste nel raggruppamento dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento e separazione, con quelli ottenuti dalla selezione/cernita manuale, o direttamente in ingresso all'impianto. Il raggruppamento deve essere finalizzato all'attribuzione di un codice CER univoco, a partite di rifiuti omogenee per provenienza e per caratteristiche merceologiche, senza dar luogo a materia prima, per il successivo avvio a recupero finale presso soggetti terzi debitamente autorizzati. Il raggruppamento dei rifiuti deve inoltre essere effettuato in maniera tale che gli impianti di recupero finale, ai quali sono destinati i rifiuti in uscita dallo stabilimento, siano comunque autorizzati a ricevere anche i singoli codici CER oggetto del raggruppamento. **Lo stoccaggio dei rifiuti già sottoposti a raggruppamento, in attesa di essere avviato alle successive operazioni di recupero presso soggetti terzi, non deve superare la durata massima di giorni 90 (novanta).**

L'operazione R13 consiste nella messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12, sia che queste avvengano all'interno dello stabilimento della Ditta POGGIO METALLI S.R.L. sia che avvengano presso soggetti terzi regolarmente autorizzati.

Nelle suddette operazioni sono ricomprese anche le attività di riduzione volumetrica, la cernita e selezione, anche manuale, quando da tali operazioni non si ottengano materie prime conformi ai dettami del DM 05.02.1998 e s.m.i.

3) Le operazioni autorizzate devono essere condotte esclusivamente presso le aree e postazioni di lavoro all'uopo identificate in planimetria generale dell'impianto, assunta quale allegato B al presente provvedimento.

I macchinari utilizzati nell'attività di gestione rifiuti, oltre a mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, e le attrezzature utensili, sono i seguenti :

1. **Impianto macinazione cavi ELDAN SR matricola 1602HD;**
2. **Pressa cesoia fissa Idromec spa matricola 32841 ;**
3. **Nastro Dosatore Matricola NDT0020;**
4. **Polverizzatore Turbo matricola 625/4 000013**
5. **Separatore Roby 71 matricola 712000061**

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

PUNTO D) – Prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

Prescrizioni generali per l'intera attività di gestione rifiuti svolta nell'impianto :

1 - I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo eccedente i mesi 12.

2 – L'attività di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti autorizzata deve essere svolta esclusivamente nelle aree autorizzate. L'attività di deposito, stoccaggio e trattamento dei rifiuti deve essere svolta all'interno del capannone industriale e sulle aree meglio individuate nell'allegato B "planimetria" dell'impianto recante indicazione delle aree di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento dei rifiuti. I rifiuti vanno detenuti in maniera separata ed ordinata all'interno dei settori e relativi contenitori, come meglio individuati dalla raffigurazione planimetrica. Nelle aree dove è previsto lo stoccaggio di diversi codici CER, deve sempre essere indicato l'elenco completo dei CER che possono essere presenti nell'area. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, devono essere stoccati in modo che non possano venire in contatto tra loro.

3 – L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata, nonché la rete di raccolta e regimazione delle acque deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali e tale da garantire la protezione del suolo e del sottosuolo con raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dei reflui. I pozzetti di ispezione e campionamento devono essere resi sempre accessibili e indicati in apposita cartellonistica.

4 – I contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati.

5 – Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

6 – Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere localizzate nel rispetto di quanto riportato nell'allegato B alla presente autorizzazione. I rifiuti devono essere stoccati in maniera tale da evitare miscele accidentali e raggruppamenti non previsti dalla presente autorizzazione.

7 - Tutti i rifiuti prodotti dall'attività svolta e detenuti in regime di deposito temporaneo, devono essere conservati conformemente a quanto disposto dall'art. 183, c. 1, lett. bb, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., identificati da idonea cartellonistica, e gestiti secondo la normativa vigente in materia di tutela ambientale e salute pubblica.

8 - E' fatto obbligo di garantire la separazione fisica dei rifiuti ritirati da terzi, dai rifiuti prodotti in loco, anche se è ammesso l'utilizzo delle medesime aree di stoccaggio; deve pertanto essere garantito in ogni momento agli organi addetti al controllo la facile identificazione dei rifiuti ritirati da terzi da quelli prodotti dall'attività di trattamento e tenuti in regime di deposito temporaneo. Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve avvenire al coperto.

9 – le aree previste per la messa in riserva dei rifiuti non possono essere utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime recuperate o di altro materiale, i quali devono essere stoccati separatamente così come indicato nella planimetria di cui all'allegato B al presente atto.

10 – l'area contrassegnata da RAD può essere utilizzata esclusivamente per lo stoccaggio dei rifiuti risultati positivi alle misure di radioattività in attesa del successivo allontanamento dall'impianto e non può essere adibita allo stoccaggio di altro materiale.

11 – Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa, ed in particolare il capannone industriale, dove è ammesso lo svolgimento dell'attività, deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.

12 - La Ditta deve adempiere a quanto previsto dal D. Lgs. 20/02/2009 n. 23 – Attuazione della Direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, utilizzando idonea strumentazione atta a rilevare i livelli di radioattività di tutti i rifiuti metallici in ingresso all'impianto. Per quanto concerne la procedura di controllo radioattività per i rifiuti per i quali si rendono necessarie specifiche verifiche, si rimanda a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza ed assunta con prot. n. 119134 del 18.12.2013. La strumentazione utilizzata per la tipologia di controlli citati (Rilevatore radioattività Modello Radiation Alert Inspector EXP - serial: 23820-03790), dovrà essere sempre presente presso la sede dell'impianto e si dovrà verificarne periodicamente il corretto funzionamento.

13 – Qualora si dovessero verificare eventuali emergenze all'interno dell'impianto, dovranno essere immediatamente attivate le procedure indicate nella relazione tecnica presentata dalla Ditta ed assunta agli atti dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 35359 del 26.05.2016. Copia di detta relazione deve essere sempre conservata presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo e del personale operativo. Tale relazione tecnica si richiama integralmente.

14 – L'impianto e l'attività devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa antincendio, ed in particolare l'attività dovrà essere condotta nel rispetto del CPI in possesso della Ditta istante rilasciato dal competente Comando VVFF. Ogni modifica rispetto a tale aspetto deve essere comunicata alla Provincia di Alessandria.

15 - La Ditta deve garantire la regolare pulizia delle superfici interne oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti, e le medesime superfici impermeabilizzate dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza e di buono stato. Deve essere garantito il mantenimento in buono stato anche delle superfici impermeabilizzate esterne al capannone, ove è ammesso lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti, aree che comunque sono interessate dalla viabilità dei mezzi in ingresso ed in uscita.

16 - La Ditta deve garantire la regolare pulizia della sede operativa oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti e deve adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri e di

odori e rumori molesti nell'ambiente circostante e negli ambienti di lavoro.. E' fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione della sede operativa; le modalità e la frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno devono essere concordati con gli uffici dell'ASL competente per territorio.

17 - La viabilità interna all'impianto deve essere garantita, in condizioni agevoli e di sicurezza, in ogni periodo dell'anno.

18 - Sui rifiuti costituiti da metallo è ammesso l'utilizzo di strumenti di taglio a fiamma solo dopo aver accertato l'assenza di ogni rischio per l'operatore, ed aver verificato l'assenza di residui d'olio o di altri prodotti infiammabili. Tali operazioni dovranno inoltre essere condotte secondo quanto meglio dettagliato nella schede tecniche allegate alla documentazione depositata e nel manuale d'uso della stessa attrezzatura.

19 - Nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri ambientali ed igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale e salute pubblica e dei lavoratori; deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti, devono essere evitati l'inquinamento del suolo e del sottosuolo e la formazione e la dispersione di emissioni in atmosfera inquinanti o tossiche nonché la formazione e la dispersione di odori sgradevoli e di polveri.

20- Gli operatori addetti alle lavorazioni di cui all'oggetto devono essere adeguatamente formati ed informati ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, e devono essere provvisti di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). I rischi lavorativi dovranno essere inseriti nel documento di valutazione dei rischi da redigere ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero considerati nell'autocertificazione prevista dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto.

L'attività autorizzata deve essere svolta oltre che nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche nel rispetto della norma specifica di settore per le particolari tipologie di rifiuti che vengono gestite presso l'impianto :

Prescrizioni specifiche per l'attività di trattamento dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

L'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche deve avvenire in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Attuazione direttiva 2012/19/UE", per quanto applicabile.

PUNTO E) – Risorse Idriche.

La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)".

Dovrà inoltre essere rispettato quanto espressamente contenuto nell'atto di approvazione del citato Piano di Prevenzione e Gestione rilasciato dal Gestore della Pubblica Fognatura – A.M.A.G. S.p.a. – con proprio atto n. prot. 374 del 09/10/2014 (ALLEGATO D) il quale viene acquisito integralmente all'interno del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Poggio Metalli S.r.l., da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati.

PUNTO F) - Impatto Acustico.

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico

- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO G – Emissioni in Atmosfera.

Si rimanda agli Allegati E - E1 - E2 relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

PUNTO H) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al NCT foglio 177 mappale 74 del Comune di Alessandria Zona Industriale D5 Via Gambalera 172., all'interno dei capannoni industriali e sul piazzale asservito.

PUNTO I) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dalla ditta e protocollata dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 35359 del 26.05.2016 Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama integralmente.

PUNTO L) – Garanzie Finanziarie.

E' fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi del D.Lgs.152/06, della L.R. 24/2002 e della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., apposita **polizza assicurativa o fidejussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO M) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed ha validità fino al 30/09/2026.

Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.

La presente autorizzazione sostituisce integralmente la Determinazione Dirigenziale DDAB1 – 772 – 2016 Prot.n. 49584 del 20/07/2016 e s.m.i. , la quale perde efficacia.

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

PUNTO N) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materie oggetto della presente autorizzazione.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta Poggio Metalli S.r.l. dovrà provvedere a presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

7 - A far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

La presente Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente è conservata nell'archivio dei documenti digitalizzati ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 82/2005 "CAD" così come modificato dal D.Lgs. n. 235/2010 artt. 43 e 44 bis "Conservazione digitale a norma dei documenti digitalizzati per assicurare agli stessi caratteristica di opponibilità a terzi").

Imposta di bollo assolta mediante marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo 01191567043018 in possesso del soggetto titolare dell'autorizzazione.


Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)

SCHEMA DI FLUSSO

RELATIVO AL COMMERCIO DI ROTTAMI METALLICI.



Impianto: Ditta : "POGGIO METALLI S.R.L. - FRAZIONE SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA"						ALLEGATO A2				
Punto di emissione numero	Provenienza Emissioni	Portata Eff. [m ³ /h a 0°C e 0,101Mpa]#	Durata emissioni (h/giorno)	Temp. (°C)	Tipo di sostanza inquinante	Limiti di Emissione		PAGINA 1/1		
						Concentrazione Inquinante In emissione (mg/mc a 0° e 0,10 Mpa)	Concentrazione Inquinante espresso in flusso di massa (kg/h)	Altezza punto di emissione dal suolo [mt]	Diametro int. o sezione int. [mt]	Tipo di impianto di abbattimento
E1	PUNTI DI SPIRAZIONE LOCALIZZATA - FASI DI PREMACINAZIONE E TRITURAZIONE DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	17.000	8/24 DISCONT.	AMBIENTE	POLVERI TOTALI	10	-	13,50	0,50	FILTRO A TESSUTO
E2	PUNTI DI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA - FASI DI SEPARAZIONE E PURIFICAZIONE A SECCO DI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	4.400	8/24 DISCONT.	AMBIENTE	POLVERI TOTALI	10	-	13,50	0,50	FILTRO A CARTUCCE E A TESSUTO

La portata è intesa come portata di progetto MASSIMA tale da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio

ALLEGATO A

Tabella codici C.E.R.

c.e.r.	Descrizione	Operazioni di recupero	Q.tà istan. in Ton	Zona di stoccaggio
120101	Limature, scaglie e polveri di metalli ferrosi	R4 R12 e R13	30	1
120102	Altre particelle di metalli ferrosi	R4 R12 e R13	30	
120103	Limature, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	45	2
120104	Altre particelle di metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	30	
160214	Apparecchiature fuori uso	R4 R12 e R13	50	3
160216	Comp. Rimosse da apparecchiature	R4 R12 e R13	80	
200136	Apparecchiature elettroniche ed elettriche	R4 R12 e R13	10	
200307	Rifiuti Ingombranti	R13 R12 D15	8	
170401	Rame, bronzo ottone	R4 R12 e R13	350	4
200140	Metallo	R4 R12 e R13	30	
150104	Imballaggi in metallo	R4 R12 e R13	15	
170402	Alluminio	R4 R12 e R13	200	5
170403	Piombo	R4 R12 e R13	30	6
170404	Zinco	R4 R12 e R13	10	7
170405	Ferro	R4 R12 e R13	50	8
170405	Acciaio	R4 R12 e R13	80	9
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R4 R12 e R13	10	
170406	Stagno	R4 R12 e R13	25	10
170407	Metalli Misti	R4 R12 e R13	80	11
170411	Cavi diversi da 170411*	R4 R12 e R13	800	12
200139	Plastica	R13 R12 D15	4	13
020104	Rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)	R13 R12 D15	1	
120105	Limature e trucioli di materiale plastico	R13 R12 D15	15	
150102	Imballaggi in plastica	R13 R12 D15	1	
170203	Plastica	R13 R12 D15	1	
191204	Plastica e gomma	R13 R12 D15	36	
070213	Rifiuti plastici	R13 R12 D15	11	
020110	Rifiuti metallici	R4 R12 e R13	5	14
191202	Metalli ferrosi	R4 R12 e R13	50	
150106	Imballaggi in materiali misti	R13 R12 D15	10	15
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	20	16
191203	Metalli non ferrosi	R4 R12 e R13	50	

2167,00

Quantità annua ritirata complessivamente pari a 9.500 tonnellate.

ALLEGATO D

A.M.A.G. S.p.A.
Azienda Multiutility Acqua Gas
Capitale sociale Euro 87.577.205,00 I.V.

Via Damiano Chiesa, 18
15100 Alessandria
Telefono 0131283611, fax 0131267220
amag@tin.it



APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DELLE ACQUE DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE (art. 10 - Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.)

N° 079/14/ppg

Prot n° 74 DP/mc

Alessandria, li 6 9 2014

VISTA l'istanza di modifiche sostanziali di impianto esistente (già in possesso di approvazione di PPG n° 13/08ppg del 26/02/2008) pervenuta al Gestore in data 23/09/2014 presentata dal Sig. POGGIO LUIGI in qualità di legale rappresentante della Ditta POGGIO METALLI SRL., con unità operativa sita in ALESSANDRIA, nel sobborgo di Spinetta Marengo, ZONA INDUSTRIALE D5 s.n.c., dove viene svolta l'attività commercio a lavorazione di rottami ferrosi;

ESAMINATO il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne e i relativi allegati presentati dalla Ditta di cui sopra:

VISTO il D.P.G.R. del 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.

VISTO il Regolamento Fognario dell'ATO n° 6 - Alessandrino -

SI APPROVA

Il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne della Ditta POGGIO METALLI SRL., sita in ALESSANDRIA, nel sobborgo di Spinetta Marengo, ZONA INDUSTRIALE D5 s.n.c. è autorizzata a recapitare nella pubblica fognatura lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne provenienti dalle superfici scolanti del proprio insediamento; il tutto secondo le modalità, caratteristiche ed ubicazione quali risultano dalle planimetrie e dalla documentazione allegata all'istanza presentata.

La gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Regionale n. 1/R/06 e più specificatamente attenendosi a quanto contenuto nel piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio approvato e dovrà essere uniformata alle norme tecniche e generali ed a quelle integrative e di attuazione che saranno in materia emanate dai competenti organi nei limiti temporali e con le modalità in esse stabilite.

Eventuali opere di adeguamento previste dal piano di prevenzione e gestione presentato devono essere completate entro due anni dall'approvazione dello stesso.



A.M.A.G. S.p.A.
Registro Imprese, Codice fiscale, Partita Iva 01830160063
R.E.A. 203057

A.M.A.G. S.p.A.
Azienda Multifunzionale Acqua Gas
Capitale sociale Euro 87.577.205,00 I.V.

Via Damiano Chiesa, 18
15100 Alessandria
Telefono 0131283611, fax 0131267220
amagal@tin.it



È fatto obbligo di:

- a) rispettare il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenuto nel piano di gestione;
 - b) notificare al Gestore ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e al piano di prevenzione e gestione della acqua meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle superfici scolanti;
 - c) notificare al Gestore ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
 - d) effettuare operazioni di movimentazione, immagazzinamento e trattamento di sostanze potenzialmente pericolose in modo tale da impedire che eventuali affluenti liquidi possano defluire nelle rete di raccolta dalle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio;
 - e) in caso di sversamenti accidentali relativi a sostanze potenzialmente pericolose attivare le procedure di intervento previste dal piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio, e recuperare detti materiali provvedendo al loro smaltimento come rifiuti;
 - f) mantenere pulita la vasca di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio, e mantenere in perfetta efficienza l'impianto di trattamento delle stesse;
 - g) mantenere in condizioni di efficienza e di accessibilità il punto di controllo posto sulla tubazione di scarico;
 - h) provvedere alla formazione e informazione del personale addetto sulle modalità di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio prevista dal piano approvato.
- All'immissione in rete fognaria delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti verrà applicata la tariffa stabilita dall'Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato (art. 18 Regolamento Generale di fognatura). È fatta salva la potestà del Gestore di effettuare, in qualunque momento, all'interno dell'insediamento produttivo, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle immissioni. In caso di mancata osservanza di quanto previsto dal piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio verrà revocata l'autorizzazione all'allacciamento per l'emissione delle acque meteoriche e di lavaggio con le modalità previste dalla Legge, salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

La presente approvazione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale n. 1/R del 2006 e s.m.i. e sono fatte salve tutte le ulteriori autorizzazioni prescritte dalla Leggi vigenti per lo svolgimento dell'attività. Si raccomanda particolare attenzione in riferimento ai prescritti del citato Regolamento Generale di fognatura dell'ATO 6 (art. 8 bis, 15 bis e 18) e del Regolamento Tecnico ATO 6 (art. 23).

Il Responsabile Ambiente e Depurazione
Daniela Piarone





A.M.A.G. S.p.A.
Registro Imprese, Codice fiscale, Partita Iva 01830160063
R.E.A. 203057

REGIONE PIEMONTE
 PROVINCIA ALESSANDRIA
 COMUNE ALESSANDRIA

POGGIOFALUSI 11
 ZONA INDUSTRIALE S. GIUSEPPE

PIANTINA GENERALE CON PUNTI CENSORI
 SOSTITUZIONE TREGAZZARE



RAD
 3-5-8-9

**PROVINCIA DI ALESSANDRIA
SERVIZIO ENERGIA E TUTELA QUALITÀ DELL'ARIA**

ALLEGATO "A"

scheda n. 1 pag 1di1

IMPRESA: "POGGIO METALLI S.R.L."

Partita IVA:01338620063

Sede Legale nel Comune di: ALESSANDRIA

(Prov AL)

ZONA INDUSTRIALE D5 – FRAZIONE SPINETTA MARENGO

IMPIANTO: "POGGIO METALLI S.R.L."

ubicato nel Comune di : ALESSANDRIA

(Prov AL)

ZONA INDUSTRIALE D5 – FRAZIONE SPINETTA MARENGO

Per la produzione di: "PRODUZIONE, LAVORAZIONE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE IN PROPRIO E CONTO TERZI DI ROTTAMI, METALLI NON FERROSI E FERROSI, GREZZI, SEMILAVORATI E AFFINI O SIMILARI, NONCHE' DI ACCIAI SPECIALI E LEGATI – RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI AVVIATI AL RECUPERO ED AL RICICLAGGIO."

All'interno dello stabilimento Poggio Metalli s.r.l. sono presenti i seguenti impianti/attività che generano emissioni in atmosfera:

- fasi di premacinazione e triturazione di rifiuti avviati al recupero: emissione E1
- fasi di separazione e purificazione a secco di rifiuti avviati al recupero: emissione E2

Limiti di emissione: vedi allegato A1 ;

Prescrizioni aggiuntive: vedi allegato A2 ;

Termine di messa a regime del nuovo punto di emissione E2 e autocontrolli iniziali: 30 giorni dalla data di avviamento dell'impianto, comunicata con almeno quindici giorni di anticipo alla Provincia di Alessandria, al Comune di Alessandria (AL) ed al Dipartimento Provinciale dell' A.R.P.A. di Alessandria; nella fattispecie, per messa a regime si intende l'adeguamento dell'intero impianto alle prescrizioni contenute negli allegati A1 ed A2. Entro i primi dieci giorni di marcia controllata dovrà essere effettuato un autocontrollo iniziale, da effettuarsi in una giornata, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando le prescrizioni contenute nell'allegato A2. La data prevista per l'autocontrollo iniziale dovrà essere comunicata almeno con 15 giorni di anticipo alla Provincia di Alessandria e ad ARPA Piemonte - Dipartimento di Alessandria

Termine di messa a regime dello stabilimento (impianti esistenti): lo stabilimento deve risultare a regime alla data di rilascio del presente provvedimento;

Modalità e periodicità degli autocontrolli:


Punti di emissione : E1 ed E2 - rilevamento delle emissioni ogni tre anni, nelle più gravose condizioni di esercizio, verificando tutti i parametri contenuti nell'allegato A2.

In occasione dell'invio degli autocontrolli iniziali la ditta dovrà provvedere a fornire le coordinate geografiche (UTM WGS 84) di tutti i punti di emissione per i quali sono previsti gli autocontrolli periodici.

L'impresa dovrà effettuare gli autocontrolli periodici dando comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia e all'A.R.P.A. della data in cui saranno effettuati i campionamenti.

I risultati dovranno essere trasmessi alla Provincia, all'A.R.P.A. e al Comune di Alessandria entro 60 giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti.

SCHEMA DI FLUSSO **RELATIVO ALLA LAVORAZIONE DEI CAVI ELETTRICI**



ALLEGATO A1 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

STABILIMENTO: "POGGIO METALLI S.R.L. - FRAZIONE SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA"

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – SERVIZIO ENERGIA E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

All'interno dello stabilimento Poggio Metalli s.r.l. sono presenti i seguenti impianti/attività che generano emissioni in atmosfera:

- fasi di premacinazione e triturazione di rifiuti avviati al recupero: emissione E1
- fasi di separazione e purificazione a secco di rifiuti avviati al recupero: emissione E2

PRESCRIZIONI GENERALI DI STABILIMENTO:

1. Le lavorazioni devono essere realizzate in modo tale da garantire, in ogni fase di lavorazione, il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione; le operazioni devono essere esclusivamente effettuate tramite gli impianti oggetto della presente autorizzazione, le cui caratteristiche tecniche sono state descritte nella documentazione tecnica allegata nell'istanza, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto.
2. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro, previo eventuale trattamento.
3. E' vietato l'utilizzo, all'interno dello stabilimento, di sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
4. I valori limite di emissione fissati nell'Allegato A2 rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'Allegato A2 "Quadro riassuntivo delle emissioni".
5. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle misure indicate nel presente allegato; il mancato rispetto di una o più prescrizioni comporta, l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, previa comunicazione agli Enti competenti al controllo.
6. Gli impianti di abbattimento devono essere dotati di idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza. Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
7. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti
8. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi e più in generale tutte le fasi di lavorazione devono essere effettuate in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le eventuali emissioni polverulente, diffuse e/o nocive tenendo conto di quanto prescritto in merito all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
9. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni convogliate, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri.
10. Tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
11. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

MANUTENZIONE PARZIALE (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche): da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale

ALLEGATO A1 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE

STABILIMENTO: "POGGIO METALLI S.R.L. . – FRAZIONE SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA"

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – SERVIZIO ENERGIA E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

MANUTENZIONE TOTALE: da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dai costruttori degli impianti (libretto d'uso e manutenzione) e comunque con frequenza almeno semestrale.

Le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine numerate ove riportare: la data di effettuazione, il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.), la descrizione sintetica dell'intervento; tale registro dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti preposte al controllo.

12. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dello stabilimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.
13. L'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché quelli periodici dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competenti, della data in cui saranno effettuati i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento provinciale o subprovinciale dell'A.R.P.A. e al Sindaco entro 60 giorni dalla data del campionamento e dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate
14. il termine per la messa a regime degli impianti di cui al punto E2 è stabilito in giorni 30 a partire dalla data di messa in esercizio. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 30 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime.
15. Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto.
16. Le verifiche successive agli autocontrolli iniziali dovranno essere effettuate con cadenza indicata nell'Allegato A3, per ciascuno dei punti di emissione in esso specificati.
17. Le modalità ed i metodi di campionamento e di analisi dovranno essere individuati tra quelli elencati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. salvo diverse indicazioni contenute nel presente allegato.
18. Le metodologie di cui sopra, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati, nonché i riferimenti tecnici finalizzati all'individuazione dei piani di misura e dei punti di campionamento e della realizzazione della postazione di prelievo, dovranno essere conformi a quanto previsto all'interno del documento "Campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera: aspetti operativi ed indicazioni di minima" redatto da ARPA Piemonte e reperibile sul Sito Istituzionale della Provincia di Alessandria al seguente indirizzo:

<http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera>

19. Nel caso in cui all'interno del citato documento non siano presenti le informazioni relative alla tipologia di indagini da svolgere, la ditta dovrà concordare le stesse con ARPA e dovrà trasmettere al Servizio scrivente la relativa ai metodi concordati contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio degli impianti/attività autorizzati nello stabilimento; tale comunicazione costituirà parte integrante e sostanziale del presente provvedimento autorizzativo.
20. Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
21. La Ditta, nell'esercizio delle fasi lavorative, dovrà adottare accorgimenti tecnici adeguati alle migliori tecnologie in essere, atti ad evitare o comunque ridurre alla "normale tollerabilità" la formazione di polveri e di odori ai sensi dell'art. 844 c.c.; qualora venga accertato dagli Enti competenti al controllo, il

ALLEGATO A1 - PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE**STABILIMENTO: "POGGIO METALLI S.R.L. . – FRAZIONE SPINETTA MARENGO - ALESSANDRIA"****PROVINCIA DI ALESSANDRIA – SERVIZIO ENERGIA E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA**

- superamento di tale soglia, l'azienda dovrà sottoporre alla Provincia di Alessandria per l'approvazione, apposito piano finalizzato ad assicurarne il contenimento.
22. Tutte le fasi devono essere svolte in modo da evitare le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
 23. L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione espressi in concentrazione ($\text{mg}/\text{m}^3 = \text{massa di sostanza contenuta in un metro cubo di effluente riferito a } 0^\circ\text{C e } 0,101 \text{ MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo}$), che rappresentano il massimo quantitativo in massa di inquinante contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie (come riportato nell'Allegato 5 al presente atto).
 24. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta l'immediata comunicazione alla Provincia di Alessandria e ad ARPA e la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte del gestore dello stabilimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi
 25. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere qualora lo ritenga necessario, l'adozione specifica di ulteriori misure di prevenzione oltre a quelle sopra indicate.
 26. Copia conforme della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo; deve essere sempre garantito l'immediato ingresso nell'area, in cui è ubicato l'impianto, del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazioni preventive,
 27. La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Servizio Energia e Tutela e Qualità dell'Aria, Ufficio Tutela Qualità dell'Aria, eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.
 28. La ditta deve verificare e osservare il rispetto della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori ed in tema di prevenzione degli infortuni di lavoro.
 29. La ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico.
DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.
D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616 : L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.
 30. La ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune di Alessandria (AL) verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 L.R. n. 52/2000.
 31. Entro 30 giorni dalla data di messa a regime degli impianti afferenti i nuovi punti di emissione E115 ed E116 dovrà essere previsto un monitoraggio acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei valori limite previsti dalla vigente normativa. Tale monitoraggio dovrà essere inviato, entro i successivi 60 giorni, al Comune di Coniolo, ad ARPA e alla Provincia di Alessandria